

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1489**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore SCALERA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2007**

---

Norme per l’attenuazione dell’impatto inflazionistico  
dei prodotti petroliferi

---

ONOREVOLI SENATORI. - Sono noti gli effetti negativi dell'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi sull'inflazione interna. Gli aumenti del prezzo del petrolio impattano direttamente sull'Italia, che ha l'80 per cento della produzione elettrica dipendente da questa materia prima, con un effetto molto più pesante rispetto a Germania o Francia (dove solo il 2 per cento di produzione elettrica dipende dal petrolio).

Ogni rincaro del greggio rischia di produrre in Italia una spirale inflazionistica, tenuto conto che non è stato ancora tutto incorporato nei prezzi alla produzione e questi ultimi non si sono riflessi ancora del tutto nei prezzi al consumo. D'altra parte il «caro petrolio» determina un'entrata automatica per effetto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Il costo alla pompa di un litro di carburante è infatti formato da tre componenti: il prezzo industriale, l'imposta di fabbricazione e l'IVA, che si applica sulla somma del prezzo industriale e dell'accisa, con l'effetto di far lievitare il costo alla pompa di 1 centesimo ogni 5 centesimi di aumento del costo industriale. È opportuno, pertanto, sterilizzare gli aumenti di prezzi e di tariffe da incrementi automatici della tassazione. A tale fine non occorre intervenire sull'aliquota IVA; basterebbe ridurre l'accisa di un importo sufficiente a far rientrare il prelievo IVA ai livelli di inizio anno.

Con questo disegno di legge si propone pertanto una sterilizzazione permanente da incrementi automatici della tassazione sugli aumenti di prezzi e tariffe e sui prodotti petroliferi.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Attenuazione dell'impatto inflazionistico sui prezzi dei prodotti petroliferi)*

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza fiscale sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le aliquote di accisa dei prodotti petroliferi sono tempestivamente adeguate in riduzione, in misura tale da compensare il maggiore gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) derivante da eventuali aumenti dei prezzi internazionali del petrolio.

## Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

